



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori NANNICINI, PATRIARCA, ALFIERI, BINI, CIRINNÀ, COMINCINI, CUCCA, D’ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, IORI, MALPEZZI, MARGIOTTA, MISIANI, RICHETTI, STEFANO, VALENTE e VATTUONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2018

Norme in materia di sicurezza del lavoro e delega al Governo per l’istituzione di un’Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo gli ultimi dati INAIL, nei primi quattro mesi del 2018 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 286, 24 in più rispetto alle 262 dello stesso periodo del 2017 (+9,2 per cento). L'aumento è per lo più dovuto alla componente di incidenti *in itinere*, cioè coinvolgenti il tragitto tra casa e lavoro (con un aumento di 28 casi: da 68 a 96 rispetto al 2017), mentre quelli sui luoghi di lavoro hanno registrato una lieve diminuzione (4 casi in meno: da 194 a 190 rispetto al 2017).

Analizzando l'intero 2017, le denunce d'infortunio sono state 635.433, in linea (con una piccola diminuzione di 1.379 denunce) rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso, il calo risulterebbe più marcato se non venissero contati gli incidenti *in itinere*, che sono aumentati del 2,8 per cento. A livello territoriale si assiste a un netto contrasto tra Nord e Centro-Sud. Tra gennaio e dicembre le denunce di infortunio sono infatti aumentate al Nord-Est (+1.171 casi) e al Nord-Ovest (+1.133), mentre sono diminuite al Centro (-1.108), al Sud (-1.435) e nelle Isole (-1.140). Rispetto ai soli infortuni con esito mortale, il 2017 ne fa registrare 1.029, con un incremento di 11 casi rispetto ai 1.018 del 2016 (+1,1 per cento) e una diminuzione di 143 casi rispetto ai 1.172 decessi denunciati tra gennaio e dicembre del 2015 (-12,2 per cento). I settori economici con più alta incidenza di mortalità rimangono quelli delle costruzioni, del trasporto, delle attività manifatturiere e del magazzinaggio.

Dietro ai numeri, al di là delle tendenze di breve periodo, permangono tragedie non giustificabili nel mercato del lavoro di un

Paese civile. Un morto ogni otto ore, oltre 13.000 morti e 8 milioni di infortuni sul lavoro in dieci anni, circa 3.000 morti da amianto ogni anno nonché il numero oscuro di quelli dissimulati come incidenti domestici o stradali.

Sono passati dieci anni dall'approvazione del cosiddetto testo unico sulla sicurezza sul lavoro da parte del governo Prodi e la riforma deve ancora essere completata. Nella scorsa legislatura, i governi Renzi e Gentiloni sono intervenuti con normative specifiche per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro: (1) il nuovo codice dei contratti pubblici fa dei costi della sicurezza un perno centrale dei lavori pubblici; (2) i provvedimenti del piano Impresa 4.0 legano l'innovazione alla sicurezza; (3) il *Jobs act* aggancia la riforma del lavoro alla tutela della salute e riunisce gli ispettori INAIL, INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno dell'Ispettorato nazionale del lavoro; (4) la legge sul contrasto al caporalato colpisce l'intermediazione lavorativa illegale che molte volte si spinge nei confini della tratta di esseri umani, tutto in palese e indegno contrasto con i principi costituzionali che tutelano la sicurezza, la libertà e la dignità umana dei lavoratori. Si tratta di interventi importanti, che devono ricevere una corsia preferenziale di implementazione e un miglior coordinamento. Ma si sente ancora il bisogno sia di interventi specifici a tutela dei lavoratori sia di una riforma più organica e incisiva degli organismi di ispezione e controllo (destinando importanti risorse finanziarie al loro potenziamento). La burocrazia, le resistenze categoriali e l'impossibilità normativa di coordinare gli ispettori delle ASL, che invece

fanno capo alle regioni, hanno frenato una riforma di questo genere. Ma non possono trasformarsi in alibi per non completare quel disegno con uno slancio riformatore più incisivo e nuove risorse. Va elevata la qualità e la competenza dei controlli con un unico soggetto nazionale che programmi sul territorio le forze ispettive disponibili: intervenire in un'azienda agricola del ragusano o dell'agro pontino non è come ispezionare una fabbrica brianzola, un'industria chimica o un cantiere edile.

Molte imprese vedono nelle norme sulla sicurezza costi economici eccessivi e intralci burocratici. Ma investire sulla sicurezza ha un costo di gran lunga inferiore a quello dell'insicurezza: costi umani, legali, produttivi e amministrativi, oltre alle sanzioni penali e alle conseguenze nelle relazioni interne. Invero occuparsi della salute dei lavoratori non è un costo ma un obbligo costituzionale previsto dall'articolo 41 della Costituzione; ed è soprattutto un investimento per rendere efficiente e funzionale un sistema produttivo e l'organizzazione del lavoro. È anche una questione culturale, perché ogni euro investito sulla sicurezza porta a produrre meglio, senza danni, generando benefici e non costi per le aziende, per lo Stato e per i lavoratori. Ciò che fa bene all'impresa fa bene alla società, e viceversa, ciò che danneggia l'impresa è un costo per la collettività. I costi degli infortuni infatti vanno valutati anche sul piano macroeconomico: sono a carico dello Stato sociale attraverso il sistema previdenziale, assicurativo, sanitario e giudiziario. Ogni infortunio, a prescindere dalla gravità, mette in moto un meccanismo amministrativo, processuale e sanitario che grava sulla spesa pubblica. In Germania ciò ammonta al 2,5 per cento del Pil, in Italia circa al 3 per cento.

Con il presente disegno di legge si intende migliorare il coordinamento delle attività di prevenzione e ispezione, nonché introdurre nuove norme a favore dei lavoratori e delle imprese. In particolare, all'articolo 1 si prevede l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro, per un miglior coordinamento attraverso l'accorpamento e l'esercizio unitario delle funzioni ispettive esercitate dalle pubbliche amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali.

L'articolo 2 modifica la norma per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inserendo tra i beneficiari anche le vittime di infortuni sul lavoro.

L'articolo 3 prevede l'introduzione di una provvisoria immediatamente esecutiva, a favore delle vittime di infortuni sul lavoro nella misura dal 30 al 50 per cento del risarcimento presumibile.

L'articolo 4 concede la possibilità di attivazione di una procedura di regolarizzazione spontanea in relazione alle contravvenzioni per obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, in modo da incentivare la prevenzione.

L'articolo 5 introduce un obbligo di rendicontazione e valutazione da parte delle regioni rispetto ai fondi ricevuti per la sicurezza sul lavoro.

L'articolo 6 prevede l'estensione dell'ammortamento agevolato per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, limitatamente ai beni strumentali per il miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro.

L'articolo 7 chiarisce che l'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro si estende anche ai lavoratori subordinati in modalità di lavoro agile.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro)*

1. Allo scopo di garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, nel rispetto delle normative europee e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale, e alle relative norme di attuazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro, con dotazione di personale stabilita nel limite massimo di 500 persone per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 650 persone a decorrere dall'anno 2021, diretta ad assicurare l'uniformità dell'indirizzo politico-amministrativo statale nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

b) riorganizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a garanzia del coordinamento, dell'accorpamento e dell'esercizio unitario delle funzioni ispettive esercitate,

alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle pubbliche amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali;

c) coordinamento e ripartizione, sulla base di apposita intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni amministrative spettanti all'Agenzia nazionale per la sicurezza del lavoro, e agli enti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al presente articolo, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

## Art. 2.

*(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di infortuni sul lavoro)*

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «articoli 572, 583-bis,» sono inserite le seguenti: «589 e 590, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro,».

## Art. 3.

*(Modifiche al codice di procedura penale. Introduzione di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore delle vittime di infortuni sul lavoro)*

1. All'articolo 420 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento dell'entità del risarcimento liquidato con la sentenza».

2. Dopo l'articolo 491 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 491-bis. - (Provvisoria) - 1. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590

del codice penale commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento dell'entità del risarcimento liquidato con la sentenza».

#### Art. 4.

##### *(Procedura di regolarizzazione straordinaria)*

1. Al capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis. - *(Regolarizzazione spontanea)* - 1. In relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il soggetto destinatario di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro ha facoltà di presentare all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 2018, un'apposita istanza di regolarizzazione spontanea diretta all'emanazione di un provvedimento di estinzione della contravvenzione, indicando per la regolarizzazione un termine non superiore a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è prorogabile, su apposita richiesta del contravventore, motivata in ragione della complessità o dell'oggettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero della sussistenza di specifiche circostanze, non imputabili al contravventore e tali da determinare un giustificato ritardo nella regolarizzazione.

2. L'organo di vigilanza, in accoglimento o diniego dell'istanza di cui al comma 1, emette provvedimento motivato, che è immediatamente comunicato al pubblico ministero.

3. Al procedimento di regolarizzazione spontanea si applica l'articolo 20, commi 2, 3 e 4.

4. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza verifica l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

5. A seguito dell'esatto adempimento di cui al comma 4, l'organo di vigilanza ammette il contravventore, nel termine massimo di un mese, al pagamento di una somma pari a un decimo dell'importo editale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

6. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

7. A seguito dell'inadempimento della regolarizzazione spontanea, ed entro tre mesi dal termine fissato per la medesima, l'organo di vigilanza comunica l'inadempimento al pubblico ministero e al contravventore.

8. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e sino alla data in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

9. Si applicano l'articolo 23, comma 3, e l'articolo 24, commi 1 e 2.

10. L'adempimento posto in essere successivamente al termine fissato per la regolarizzazione spontanea, ove congruo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle indicate dall'organo di vigilanza, costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tale fattispecie, la somma da versare è ridotta a un ottavo dell'importo editale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in



corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 5.

*(Rendiconto delle regioni)*

1. Le regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto finanziario rivolto a esporre l'entità e la destinazione dei fondi incamerati, nell'anno precedente, a norma dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Lo schema-tipo del rendiconto di cui al comma 1 è predisposto mediante apposita intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

*(Estensione dell'ammortamento agevolato per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, limitatamente ai beni strumentali per il miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, limitatamente ai dispositivi per il miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro di cui all'allegato A annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, effettuati:

a) entro il 31 dicembre 2020;

b) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a pro-

durre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.

3. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 1, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, non viene meno, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

*a)* sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dal citato allegato A;

*b)* attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.

4. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 3 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

#### Art. 7.

*(Sicurezza del lavoro per i lavoratori subordinati in modalità di lavoro agile)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«*10-bis.* Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche ai lavoratori subordinati impiegati secondo modalità di lavoro agile di cui al capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81».

## Art. 8.

*(Credito d'imposta per le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione della sicurezza)*

1. Alle imprese che adottano modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 75 per cento delle spese sostenute per le attività di formazione e per l'adozione dei suddetti modelli nel limite massimo di 150 euro per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui, è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al medesimo comma 1.

## Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 6 e 8, pari rispettivamente a 450 milioni di euro, a 100 milioni di euro e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, tali da assicurare minori spese per 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure di

cui sopra non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute.